

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2001;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento del 12 luglio 2000, con il quale è stata avviata l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti-FOFI, degli Ordini provinciali dei farmacisti di Avellino, Bergamo, Cremona, Mantova, Sassari e Torino, nonché della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani-Federfarma e delle Associazioni provinciali di titolari di farmacia aderenti a Federfarma di Bergamo, Cremona, Mantova e Torino per presunte infrazioni all'articolo 2 della legge n. 287/90;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, quelli riguardanti comportamenti tenuti dagli Ordini provinciali dei farmacisti di Cagliari, Como, Nuoro, Prato e Ravenna, da Assofarm Cispel Emilia Romagna, dall'Unione sindacale delle associazioni provinciali fra i titolari di farmacia dell'Emilia Romagna-Federfarma Emilia Romagna e dal Sindacato regionale titolari di farmacia della Lombardia-Federfarma Lombardia, nonché dalle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia aderenti a Federfarma di Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Genova, Lecco, Macerata, Milano, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Trento, Varese e Venezia;

CONSIDERATO, in particolare, quanto segue:

I. I FATTI

1. In data 12 luglio 2000 è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti-FOFI, degli Ordini provinciali dei farmacisti di Avellino, Bergamo, Cremona, Mantova, Sassari e Torino, nonché della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani-Federfarma e delle Associazioni provinciali di titolari di farmacia aderenti a Federfarma di Bergamo, Cremona, Mantova e Torino.

L'istruttoria riguarda presunte violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 afferenti:

l'imposizione di vincoli all'attività della farmacia previsti da alcune disposizioni del Codice deontologico del farmacista e dell'annesso Regolamento della pubblicità della farmacia;

la sollecitazione di comportamenti di prezzo uniformi nella commercializzazione di prodotti parafarmaceutici, anche attraverso il divieto di applicare sconti sui prodotti parafarmaceutici.

2. Dalla documentazione agli atti del procedimento emergono informazioni relative a comportamenti tenuti da organismi rappresentativi dei farmacisti-diversi da quelli già parte del presente procedimento-intesi a sollecitare l'applicazione di prezzi uniformi nella commercializzazione di prodotti parafarmaceutici attraverso, tra l'altro, la predisposizione e/o diffusione di listini prezzo e l'invio di comunicazioni ai propri iscritti volte ad inibire l'applicazione di sconti tramite l'uso di carte fedeltà o iniziative simili.

Nella tabella che segue si dà conto dei principali documenti sulla scorta dei quali sono stati ipotizzati i suddetti comportamenti, nonché dei soggetti cui parrebbero imputabili i comportamenti medesimi.

PREDISPOSIZIONE E/O DIFFUSIONE DI LISTINI PREZZO	
Ordini e Associazioni coinvolti	Documenti rilevanti
Assofarm Cispel Emilia Romagna	lettere del 29 ottobre 1999 e del 18 aprile 2000

PREDISPOSIZIONE E/O DIFFUSIONE DI LISTINI PREZZO	
Ordini e Associazioni coinvolti	Documenti rilevanti
e Federfarma Emilia Romagna	inviata a Sunifar (Sindacato Unitario dei Farmacisti Rurali, parte integrante di Federfarma)
Federfarma Lombardia	circolari inviate nel corso del 1996 a tutte le associazioni dei titolari di farmacia della provincia
Associazione dei titolari di farmacia di Agrigento	verbale del Consiglio nazionale della FOFI del 2 febbraio 1996 da cui emerge il coinvolgimento dell'Associazione di Agrigento
Associazione dei titolari di farmacia di Ancona	lettere del 19 aprile 1997, 28 luglio 1997 e 23 settembre 1998 inviate agli iscritti
Associazione dei titolari di farmacia di Ascoli Piceno	lettera del 19 aprile 1997 inviata dalla Associazione dei titolari di farmacia di Ancona ai propri iscritti dalla quale si evince il coinvolgimento dell'Associazione di Ascoli Piceno
Associazione dei titolari di farmacia della provincia di Genova	lettere del 4 gennaio 1996 e del 17 aprile 1996 agli iscritti
Associazione dei titolari di farmacia della provincia di Lecco	fax inviato in data 24 dicembre 1997 alla Associazione di Bergamo dal quale si evince il coinvolgimento dell'Associazione di Lecco
Associazione dei titolari di farmacia della provincia di Macerata	lettera del 19 aprile 1997 inviata dalla Associazione dei titolari di farmacia di Ancona ai propri iscritti dalla quale si evince il coinvolgimento dell'Associazione di Macerata
Associazione dei titolari di farmacia della provincia di Milano	verbale del Consiglio direttivo dell'Associazione dei titolari di farmacia di Bergamo dal quale si evince il coinvolgimento dell'Associazione di Milano
Associazione dei titolari di farmacia della provincia di Pesaro e Urbino	lettere del 19 aprile 1997 e del 23 settembre 1998 inviate dalla Associazione dei titolari di farmacia di Ancona dalla quale si evince il coinvolgimento dell'Associazione di Pesaro e Urbino
Associazione dei titolari di farmacia di Trento	verbale del Consiglio nazionale della FOFI del 2 febbraio 1996 da cui emerge il coinvolgimento dell'Associazione di Trento
Associazione dei titolari di farmacia di Varese	circolare inviata in data 27 marzo 1996 agli iscritti
Associazione dei titolari di farmacia di Venezia	verbale dell'Assemblea di Federfarma del 21 dicembre 1994 dal quale si evince il coinvolgimento dell'Associazione di Venezia
DIVIETO DI UTILIZZARE CARTE FEDELTA' O INIZIATIVE SIMILI	
Ordine dei farmacisti di Cagliari	lettera del 21 agosto 1996 inviata agli iscritti
Ordine dei farmacisti di Como	circolare del 18 luglio 2000 inviata agli iscritti
Ordine dei farmacisti di Nuoro	lettera del 28 aprile 1999 inviata agli iscritti
Ordine dei farmacisti di Prato	lettera del 10 luglio 2000 inviata agli iscritti
Ordine dei farmacisti di Ravenna	lettera del 28 febbraio 1995 inviata agli iscritti
Associazione dei titolari di farmacia di Reggio Emilia	circolare dell'8 febbraio 2001 inviata agli iscritti

II. VALUTAZIONI

3. Come già rilevato nel provvedimento di avvio della presente istruttoria, i titolari di farmacia, in quanto svolgono un'attività economica, consistente nella commercializzazione di medicinali e prodotti parafarmaceutici, possono essere qualificati come imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Del pari, si è in quella sede evidenziato che gli organismi esponenziali dei farmacisti rientrano nella nozione di associazione di imprese, di cui al medesimo articolo.

In questa prospettiva, si è ritenuto che gli atti mediante i quali i suddetti organismi esponenziali sollecitano comportamenti di prezzo uniformi in relazione a prodotti parafarmaceutici, ovvero inibiscono l'applicazione di sconti

con riferimento ai medesimi prodotti costituiscono deliberazioni di associazioni di imprese, in quanto tali qualificabili come intese, ex articolo 2 della legge n. 287/90, suscettibili di restringere la concorrenza di prezzo tra farmacisti e, quindi, di rientrare nel divieto di cui al comma 2 della predetta disposizione.

4. Dagli atti sopra descritti è emerso che gli organismi di cui si è riferito al punto 2 appaiono aver posto in essere intese analoghe a quelle che hanno indotto all'avvio del presente procedimento. A tali intese si estendono, pertanto, le considerazioni svolte nel provvedimento di avvio dell'istruttoria.

RITENUTO, quindi, necessario ampliare l'istruttoria all'accertamento della restrittività dei descritti comportamenti tenuti dagli Ordini provinciali dei farmacisti di Cagliari, Como, Nuoro, Prato e Ravenna, da Assofarm Cispel Emilia Romagna, Federfarma Emilia Romagna e Federfarma Lombardia, nonché dalle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia aderenti a Federfarma di Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Genova, Lecco, Macerata, Milano, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Trento, Varese e Venezia;

RITENUTO altresì necessario, per le esigenze istruttorie derivanti dall'estensione del procedimento, prorogare il termine di conclusione del procedimento stesso;

DELIBERA

a) di ampliare l'istruttoria in relazione all'accertamento della restrittività dei comportamenti sopra descritti tenuti dagli Ordini provinciali dei farmacisti di Cagliari, Como, Nuoro, Prato e Ravenna, da Assofarm Cispel Emilia Romagna, Federfarma Emilia Romagna e Federfarma Lombardia, nonché dalle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia aderenti a Federfarma di Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Genova, Lecco, Macerata, Milano, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Trento, Varese e Venezia e, quindi, di estendere nei confronti dei soggetti medesimi il procedimento in corso;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali, ovvero di persone da essi delegate, degli Ordini dei farmacisti di Cagliari, Como, Nuoro, Prato e Ravenna, di Assofarm Cispel Emilia Romagna, Federfarma Emilia Romagna e Federfarma Lombardia, delle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia aderenti a Federfarma di Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Genova, Lecco, Macerata, Milano, Pesaro e Urbino, Reggio Emilia, Trento, Varese e Venezia, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "F" di questa Autorità almeno trenta giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) di prorogare al 15 febbraio 2002 il termine di conclusione del procedimento;

d) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Schiavina;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle parti, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione "F" di questa Autorità.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Rita Ciccone

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tesaro

* * *